

AVV. STEFANO SONCINI
AVV. CLAUDIO SIRONI
Viale Elvezia, 12 Milano
Tel. 02/317943 fax 02/3490642
P.I. 10713440153
e-mail s.soncini@sg.fastwebnet.it;
PEC stefano.soncini@cert.ordineavvocatimilano.it

Ecc.mo

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA
ROMAGNA**

PARMA

RICORSO

nell'interesse di **STEFANIA MASSARI** (C.F. MSSSFN67R56D061W) in proprio e in qualità di Presidente del **COMITATO "NO AL BITUME, SÌ AL PARCO DEL TREBBIA"**, **LUIGI ZURLA** (C.F. ZRLG44S11G535V), **SONIA NEGRI** (C.F. NGRSNO64P53G535Z), **MAURIZIO BELLONI** (C.F. BLLMRZ5SH01C261E), **ELENA DIOTALEVI** (C.F. DTLLNE55R47G535R), **GIUSEPPE CASTELNUOVO** (C.F. CSTGPP54H18G535U), **MARINELLA MAGGI** (C.F. MGGMNL58M43G535L), **ANNAMARIA ZANGRANDI** (C.F. ZNGNMR57E49G535G), **PIETRO PREVIDI** (C.F. PRVPTR81S20G535Q), **GIORGIA BARDETTI** (C.F. BRDGRG79D56G535C) tutti rappresentati e difesi, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Stefano Soncini (C.F. SNCSFN60S08F205N), Claudio Sironi (C.F. SRNCDG73T07F205I) e Ilaria Garbazza (C.F. GRBLRI70P46I153O) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della terza in Parma, Strada Repubblica n. 97 (ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indica il seguente numero di fax 0521/234515 e pec garbazzailaria@pec.giuffre.it)

contro

il **COMUNE DI GOSSOLENGO**, in persona del legale rappresentante Sindaco *pro tempore*,

la **PROVINCIA DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante Presidente *pro tempore*,

la **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*,

e nei confronti

di **CCPL INERTI SPA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

nonché

di **INERTEC SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

dandone notifica

alla Sig.ra **ELENA BUSCARINI**

al Sig. **ENRICO BUSCARINI**

alla **INERTI TREBBIA SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

all' **USL – SEZIONE DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

all' **ARPA – SEZIONE DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

all' **ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

al **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**, in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore*

al **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore*

per l'annullamento

del provvedimento unico conclusivo del procedimento automatizzato/ordinario di SUAP comprendente l'Autorizzazione Unica Ambientale del 24 luglio 2015, n. 6 (doc. 1), con il quale il Comune di Gossolengo ha autorizzato CCPL Inerti SpA alla realizzazione di un impianto produzione di conglomerati bituminosi e Inertec Srl all'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, operazioni di recupero rifiuti, valutazione di impatto acustico, relativi all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi nel rispetto di quanto esplicitato negli atti e provvedimenti allegati allo stesso provvedimento unico con le lettere da A ad N e quindi: del verbale della Conferenza di Servizi del 24 settembre 2014; del verbale della Conferenza di Servizi del 30 marzo 2015; del Verbale della Conferenza di Servizi del 27 maggio 2015; del Verbale della Conferenza di Servizi finale del 16 giugno 2015; della determina del 12 giugno 2015, n. 309, con la quale L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla-osta per la realizzazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi a CCPL Inerti SpA; della determina del 12 giugno 2015, n. 310, con la quale L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla-osta all'AUA presentata da Inertec Srl; della nota del 15 giugno 2015, prot. n. 38614, con la quale la Provincia ha rilasciato la valutazione di conformità dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi alla pianificazione provinciale per le attività estrattive; del parere di conformità urbanistica del 23 giugno 2015, prot. n. 5855 al progetto CCPL Inerti SpA da parte del Comune; nell'autorizzazione paesaggistica n. 1/2015 del Comune relativa alla realizzazione dell'impianto di frantumazione e all'impianto di produzione conglomerati bituminosi in

favore di CCPL Inerti SpA; del provvedimento unico n. 4 del 26 giugno 2015, con il quale il Comune di Gossolengo ha rilasciato a Inertec Srl l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di lavorazione inerti e produzione di conglomerati bituminosi; nonché dove occorrer possa, della nota del 27 marzo 2015, prot. n. 3194 con la quale la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'impianto di conglomerati bituminosi e nella nota dei VV.FF. del 26 maggio 2015, con la quale è stato dato parere di conformità al progetto CCPL Inertec; nonché, di ogni altro atto o provvedimento agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi ivi espressamente incluso il parere del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 19 settembre 2014 (doc. 8), la determinazione della Provincia di Piacenza del 19 giugno 2015, n. 1207 pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia dal 22 giugno 2015 (doc. 21), del parere della Regione Emilia Romagna inviato al Comune in data 26 giugno 2015 (doc. 23), del successivo parere inviato in data 13 luglio 2015 (doc. 24), nonché della delibera di GC 15 luglio 2015 n. 71 (doc. 26), ove sussistente, concernente l'approvazione di impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE denominato "Molinazzo" per la realizzazione di una cava di ghiaia in località Molinazzo di Gossolengo e della delibera di GC 12 settembre 2015, n. 83 avente ad oggetto: approvazione e valutazione impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE 8 denominato "Molinazzo" (doc. 34) nonché dell'allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015 nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi come ivi richiamati nella relativa istruttoria nonché, in subordine, dell'art. 55 NTA del PIAE 2011 (doc. 30).

Fatto

1. I ricorrenti sono cittadini abitanti nel Comune di Gossolengo e/o proprietari di immobili circostanti l'area dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, di cui al provvedimento unico 6/15 menzionato in epigrafe (**doc. 1**), sito nell'ambito nel quale è stata chiesta l'autorizzazione ad un ulteriore ambito estrattivo denominato "Molinazzo" la cui valutazione ambientale si è conclusa positivamente per i richiedenti con delibera di GC 12 settembre 2015, n. 83 (**doc. 34**).

Il Comitato "No al Bitume, Sì al Parco del Trebbia" è un'associazione costituita da cittadini di Gossolengo il cui presidente è la Sig.ra Massari, anch'essa, in proprio, abitante a Gossolengo e proprietaria di immobili circostanti il luogo interessato dalla presente controversia.

CCPL Inerti SpA e Inertec Srl sono società che appartengono entrambe a CCPL – Gruppo Industriale Cooperativo, tutte con sede in Reggio Emilia, Via Gandhi 8.

2. L’ambito di cui trattiamo, sito nella fascia fluviale del fiume Trebbia, nonché nell’ambito del Parco del Trebbia, è caratterizzato (vedi **doc. 1bis e 1ter**) dall’esistenza di svariate cave estrattive in corso di esecuzione e per le quali è stata chiesta nuova autorizzazione (tra cui quella denominata “Molinazzo” di cui sopra.

In particolare, Inertec Srl (d’ora in poi Inertec) gestisce l’impianto di frantumazioni e lavorazione inerti n. 13, di proprietà di CCPL Inerti SpA (d’ora in poi CCPL) sito in località Pontenuovo nel Comune di Gossolengo.

CCPL ha presentato una richiesta di autorizzazione per l’apertura di un nuovo sito estrattivo nell’ambito di cui parliamo, la cui valutazione di impatto ambientale si è conclusa con delibera di GC n. 83/15 sopra menzionata, ed ha chiesto la voltura dell’autorizzazione all’attività estrattiva di un altro soggetto con provvedimento, a quanto consta, non ancora rilasciato (**doc. 1quater e 1quinquies**).

Entrambe le società hanno richiesto le autorizzazioni per l’apertura e la gestione di un nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi il cui permesso è stato concesso con provvedimento impugnato in epigrafe.

Notasi nel doc. 1bis, la programmazione del percorso di un nastro trasportatore da realizzare per l’adduzione degli inerti cavati dall’area di intervento all’impianto CCPL.

Trattasi quindi di insediamenti produttivi interconnessi tra loro in relazione ai quali tuttavia la nuova cava “Molinazzo” è stata assoggettata a valutazione di impatto ambientale, mentre l’impianto per la produzione di conglomerati bituminosi è stata autorizzato senza essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.

3. Più in dettaglio ripercorriamo l’iter che ha condotto detta autorizzazione per l’impianto per la produzione di conglomerati bituminosi nonché allo stato, alla delibera di approvazione di valutazione di impatto ambientale recentemente approvata con delibera 12 settembre 2015 (**doc. 34**).

Si precisa che con il presente ricorso vengano formulati i motivi di impugnazione relativi alla procedura di autorizzazione dell’impianto per la produzione di conglomerati bituminosi e contestata mediante impugnativa la delibera di approvazione della valutazione di impatto ambientale.

È riservata la formulazione di nuovi motivi aggiunti ed eventuale istanza cautelare in ordine alla delibera 83/15 (**doc. 34**) nonché, una volta completato l’accesso e occorrendo relativamente al procedimento che ha dato luogo all’autorizzazione 6/15 (**doc. 1**).

4. Il 3 settembre 2007, CCPL presentava al Comune di Gossolengo la domanda di autorizzazione al Programma di Sviluppo e Qualificazione Ambientale (PSQA) relativo all'impianto n.13 e cioè all'impianto di frantumazione inerti esistente in loco.

Con delibera di Giunta n. 66 del 22 maggio 2008, il Comune approvava lo schema di convenzione per l'attuazione del PSQA.

Il 9 luglio 2008, il Comune e CCPL sottoscrivevano la convenzione (**doc. 2**) in base alla quale CCPL era autorizzata alla costruzione di una palazzina uffici, all'installazione di un impianto di betonaggio e all'installazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi ciò a fronte di opere di mitigazione ambientale quali lo spostamento di una stadera a ponte, l'arretramento dell'area di cantiere (rispetto all'alveo del fiume Trebbia), la messa a dimora di una siepe di mascheramento e la messa a coltura di formazioni arboreo-arbustive nella zona di cantiere arretrata.

La Convenzione prevedeva espressamente che *“l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 5 (cinque) anni dal loro inizio [...]. La non adempienza della ditta comporterà l'impedimento al rilascio delle singole autorizzazioni delle opere previste dal programma di sviluppo”*.

Occorre specificare, fin d'ora, che l'attuazione del PSQA, di cui alla citata convenzione, non è avvenuta da parte di CCPL o comunque detto progetto è stato eseguito in difformità dagli accordi e quindi può concludersi che il PSQA non è stato attuato (**doc. 2bis** - tavola relativa alla variante al PSQA prodotta in data maggio 2011).

5. In pendenza dell'attuazione del PSQA, a partire dall'ottobre 2010, CCPL presentava una richiesta di autorizzazione per l'apertura di una cava di ghiaia riguardante l'ambito estrattivo “Molinazzo2” Polo 8 del PIAE 2001 (**doc. 3, 4 e 5**).

Notasi che nel doc. 3, CCPL illustra la connessione di tale attività con gli impianti fissi di trasformazione inerti dando atto che detto progetto deve essere assoggettato a procedura di VIA e che a pag. 48 di tale documento CCPL precisa che *“vista la notevole volumetria di materiale da estrarre, non appena attivata la cava, è prevista la realizzazione di un nastro trasportatore della lunghezza di circa 800 m per il coinvolgimento diretto degli inerti cavati alla vicina area di cantiere CCPL Inerti Spa, senza dover far ricorso a vettori su strada”*.

6. Nell'agosto 2013, CCPL ha presentato una variante al PSQA (**doc. 6**) motivata sulla congiuntura economica che ha interessato il settore e quindi sulla ridotta produzione.

Con delibera di GC n. 109 del 21 settembre 2013 il Comune di Gossolengo approvava la variante presentata da CCPL (**doc. 7**) per il PSQA che rimaneva comunque inattuato.

7. Solamente il 30 luglio 2014, quindi, oltre il termine di validità di cinque anni del PSQA, CCPL presentava domanda di attivazione del procedimento per la realizzazione, all'interno

dell'impianto esistente n.13, di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi e di un impianto mobile di frantumazione di inerti naturali (**doc. 7bis e 7ter**).

Con nota del 4 settembre 2014, Inertec presentava domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini della gestione di detti nuovi impianti.

8. Come risulta dalla nota inviata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data 19 settembre 2014 (**doc. 8**), detto impianto era stato inizialmente assoggettato a procedura di VIA ai sensi dell'art. 17, comma 4 LR 9/99.

La Soprintendenza esprimeva, peraltro, parere non favorevole chiedendo che l'impianto, dato l'impatto dello stesso e le rilevanti dimensioni (altezza pari a circa mt 26 che supera più del doppio quella degli altri edifici produttivi esistenti nella località), fosse riprogettato considerando anche il fatto che detto impianto veniva rilocalizzato da un sito esistente in Comune di Rottofreno anch'esso vincolato.

9. Il 24 settembre 2014 (**doc. 9**), si teneva la prima conferenza di servizi per l'esame del progetto relativo alla realizzazione dei nuovi impianti di frantumazione e di produzione di conglomerati bituminosi.

La conferenza veniva riconvocata per ottenere il necessario rifacimento del progetto.

10. In data 20 novembre 2014, il tecnico del Comune di Gossolengo predisponendo una relazione illustrativa onde chiedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 Dlgs 42/04, previo parere della Commissione Qualità Architettonica del 9 ottobre 2014 che si esprimeva fondamentalmente in termini negativi proprio sulla base dell'eccessivo impatto del progetto (**doc. 10**).

11. In data 25 marzo 2015, l'Ente di gestione per i parchi ha rilasciato il nullaosta di propria competenza ritenendo il progetto compatibile con la pianificazione di settore (**doc. 11**).

12. In data 30 marzo 2015, si teneva la seconda riunione della conferenza di servizi.

Nel corso di detta conferenza, sulla base della spinta dei progettisti di CCPL, si decideva di non procedere alla valutazione dell'impatto ambientale, ex LR 9/99, a dispetto di quanto aveva preannunciato la Soprintendenza nella nota 19 settembre 2014 (**doc. 8**).

Va precisato che, secondo il progettista, la costruzione del nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi rappresenta una positiva modifica del ciclo produttivo, rispetto all'attuale ciclo produttivo che prevede l'escavazione della ghiaia a Pontenuovo che successivamente viene trasportata a San Nicolò in Comune di Rottofreno.

Peraltro, a quanto consta ai ricorrenti, attualmente CCPL non sfrutta la cava di propria pertinenza tanto che è stata chiesta l'autorizzazione per una nuova cava, come sopra indicato.

Anche questa conferenza si concludeva, comunque, con una richiesta di ulteriori elementi

progettuali data l'insufficienza di quelli presentati (**doc. 12**).

13. Visto che il Comune pareva voler procedere, in ogni caso, nell'esame dell'impianto senza approfondita valutazione di impatto ambientale, in data 6 maggio 2015, il Comitato qui ricorrente inviava moduli contenenti le firme di 1.298 abitanti che chiedevano di sottoporre a maggior approfondimenti l'iter autorizzativo (**doc. 13**).

14. In data 16 maggio 2015 venivano presentate dettagliate osservazioni al progetto da parte del locale circolo della Legambiente contestando l'ammissibilità dell'opera (**doc. 14**).

15. Lo stesso CC di Gossolengo, tramite il gruppo Consigliare di maggioranza, in data 23 maggio 2015, adottava una mozione nella quale, premesso che la maggioranza consigliere affermava di essere "*contraria alla costruzione dell'impianto*", si impegnava ad acquisire un parere legale concernente anche la valutazione della necessità della VIA cumulativa che tenesse conto della richiesta di altre autorizzazioni al fine di tutelare l'interesse pubblico e la salute dei cittadini.

Va detto anche che il Comune si impegnava a riferire il quadro della situazione prima di qualsiasi decisione e di farsi promotore in tavolo di confronto con Regione, Provincia, Ente Parco e Operatori per il riesame della pianificazione.

Veniva assunto, inoltre, l'impegno di adoperarsi per evitare l'apertura di più cave di competenza della medesima ditta, di non concedere ulteriori proroghe, di chiedere all'Ente Parco un piano progettuale dettagliato per definire la regolamentazione delle attività, di chiedere agli operatori accordi sui transiti degli automezzi, di chiedere, per le prossime aperture di cave, aree rinaturalizzate da cedere al parco con l'uso di professionalità specialistiche finalizzate al controllo dell'opera, della qualità dell'intervento e del rispetto dei cronoprogrammi previsti (**doc.15**).

Purtroppo tutti questi impegni sono stati disattesi.

16. Infatti, mentre da un lato proseguiva l'istruttoria dell'autorizzazione alla cava richiesta da CCPL, sottoposta a VIA ex LR 9/99, scorporata indebitamente dall'istruttoria del nuovo impianto di bitumato, che, come sopra visto è invece del tutto connesso e interdipendente con la possibilità di estrarre materiale in loco (cfr. il quarto verbale di conferenza di servizi finale della VIA - **doc. 16**), in contemporanea il 27 maggio 2015 (**doc. 17**) veniva convocata la terza conferenza di servizi del connesso impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

Va sottolineato che in detta conferenza, l'Ufficio Tecnico comunale affermava di non ritenere necessario l'esame delle osservazioni pur rimettendosi alla volontà espressa dell'Amministrazione comunale nella mozione sopra menzionata.

Il Sindaco asseriva di avere valutato le osservazioni ricevute.

La conferenza decideva di fissare la data finale una volta ricevute le ulteriori integrazioni progettuali.

17. Con provvedimento n. 309 del 12 giugno 2015, l'Ente parco, avvedutosi di un palese errore commesso nella precedente determinazione 130/15, poiché gli impianti andavano ad occupare la zona fluviale, annullava il proprio precedente provvedimento, ma sulla base di un ulteriore nuovo progetto presentato dagli interessati, affermava che sia la normativa del parco, sia quella della legge istitutiva, erano rispettate e quindi esprimeva ulteriore parere favorevole (**doc. 18**).

18. Con la determina prot. 310, in pari data, lo stesso Ente esprimeva il proprio nullaosta sul rilascio dell'AUA per l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi (**doc. 19**).

19. In data 16 giugno 2015, si teneva la conferenza dei servizi finale nella quale gli enti convocati esprimevano parere favorevole dando atto che il provvedimento conclusivo sarebbe stato emanato dal SUAP (**doc. 20**).

20. In data 19 giugno 2015, con determina n. 1207, la Provincia di Piacenza rilasciava l'AUA richiesta da Inertec pur precisando che successivamente sarebbe stato emanato un provvedimento del SUAP del Comune di Gossolengo (**doc. 21**).

21. In data 26 giugno 2015, il SUAP del Comune di Gossolengo emetteva l'AUA avente ad oggetto l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi (**all. N al doc. 1**).

In data 26 giugno 2015 gli scriventi difensori formulavano atto di diffida al Comune contestando la mancata valutazione del cumulo dei progetti (**doc. 22**).

22. Il 26 giugno 2015, la Regione inviava un parere predisposto dal Servizio Valutazione Impatto nel quale veniva sostenuto che l'impianto di conglomerato bituminoso non dovesse essere valutato congiuntamente alla procedura di cava assoggettata a VIA (**doc. 23**).

23. In data 13 luglio 2015, a fronte di ulteriore richiesta di chiarimenti del Sindaco di Gossolengo, lo stesso Ufficio Regionale confermava il proprio parere pur precisando che il caso sarebbe stato diverso se l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi fosse stato realizzato all'interno di una cava in esercizio, o in fase di autorizzazione, o ancora, che fosse tecnicamente connesso con detta cava (**doc. 24**).

Ricordiamo che nel nostro caso, come risulta dallo stesso parere regionale ora menzionato, è previsto un nastro trasportatore tra la autorizzanda cava e la zona di stoccaggio e trattamento inerti al servizio dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

24. Detti concetti venivano ribaditi nella nota predisposta dal medesimo ufficio in data 28 luglio 2015 (**doc. 25**).

25. Successivamente, in data 15 luglio 2015, con delibera di giunta n. 71 (**doc. 26**), il Comune di Gossolengo ha assunto l'atto di "approvazione di impatto ambientale relativa al progetto Polo PAEE n.8 denominato Molinazzo" per la realizzazione di una cava di ghiaia in loc. Molinazzo di Gossolengo.

In tale delibera si cita espressamente la presenza del nastro trasportatore destinato a connettere l'autorizzata cava con l'impianto di lavorazione e l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi richiesto dai controinteressati.

Va detto che tale delibera, ancorché estratta dal sito internet del Comune di Gossolengo e recante i pareri di regolarità tecnica e di legittimità (quest'ultimo espresso dal Segretario comunale), è stata fatta oggetto di una dichiarazione del Segretario comunale stesso in data 30 luglio 2015 (**doc. 27**) nella quale il Segretario dell'ente dichiara che tale provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per errore non essendo stato approvato dalla Giunta e mancando degli allegati.

Si prende atto di detta dichiarazione e si provvede comunque all'impugnativa cautelativa anche di tale atto.

Nel frattempo, previa l'acquisizione del parere del legale del Comune, in data 22 luglio 2015 (**doc. 28**), con il provvedimento unico n. 6 del 24 luglio 2015 (**doc. 1**) e in base ai relativi allegati ivi richiamati, qui espressamente impugnati, il Comune di Gossolengo ha concluso il procedimento e ha autorizzato, ai sensi del DPR 160/2010, CCPL e Inertec alla realizzazione dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi e all'autorizzazione unica.

26. Da ultimo in data 12 settembre 2015 la GC di Gossolengo con delibera 83 (**doc. 34**) ha approvato la valutazione di impatto ambientale relativa alla cava "Molinazzo" con allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015.

Anche tale provvedimento viene impugnato, fatta riserva di motivi aggiunti nei termini di legge una volta espletato il completo accesso agli atti.

Tutta la sequenza procedimentale posta in essere appare palesemente illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

A.- SULLA CONFORMITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI ALLA NORMATIVA DI SETTORE.

1.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (artt. 6 e 7 LR 17/91 in relazione all'art. 6, comma 10 LR 19/2009 nonché all'art. 55 PIAE 2011). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità

manifesta.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 6 LR 17/91, la pianificazione per le attività estrattive viene effettuata tramite PIAE (Piano Infraregionale delle Attività Estrattive) e su scala comunale tramite PAE (Piano comunale delle Attività Estrattive) di cui all'art. 7 LR 17/91.

Le aree destinate ad attività estrattive sono individuate in detti strumenti, in particolare, secondo l'art. 7, comma 2, lett. a): *“Il P.A.E., corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:*

a) le aree - ulteriori rispetto ai poli individuati dal P.I.A.E. - da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi”.

2. Nel nostro caso, è vigente il PIAE 2011, con valenza di PAE, approvato con deliberazione del CP n. 124 del 21 dicembre 2012, il cui art. 55 specifica quali sono gli impianti fissi di lavorazione inerti ammissibili ed in quali località.

Tengasi presente che per gli ambiti inclusi nella perimetrazione del Parco regionale fluviale del Trebbia di cui alla LR 19/2009 l'art. 6, comma 10 prevede che *“Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività”.*

3. Più in particolare, il PIAE 2011 avente valenza di PAE prevede all'art. 55 quali siano le zone per impianti fissi di lavorazione inerti individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10 (**doc. 29**).

Tra queste è compresa la zona individuata in Gossolengo con il n. 13 (**doc. 29 cit**).

In base all'art. 55 citato *“Sono ritenute compatibili con l'assetto fluviale le “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti”, individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, se confermate dai PAE comunali, previa attuazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), di cui al successivo Art. 56, in conformità con quanto definito nel programma stesso così come approvati dalla Giunta comunale”* (**doc. 30**).

Nel nostro caso, come detto in premessa, è stato approvato e convenzionato un PSQA con

convenzione risalente al 2008 ed oggetto di variante nel 2013 (**doc. 2, 2bis e 6**).

Le opere ivi contemplate ai fini dello sviluppo e della qualificazione ambientale dell'impianto non sono state realizzate da parte della CCPL neppure a seguito delle richieste di posticipazione proposte dalla stessa.

Addirittura la convenzione del 2008 prevedeva un cronoprogramma che contemplava l'installazione dell'impianto di betonaggio nel 4° e 5° anno dalla stipula della convenzione.

È evidente che il provvedimento finale, rilasciato per la realizzazione di questo impianto nella zona individuata nel PIAE 2011 per l'ambito 13, non ha minimamente considerato la norma vigente del PIAE sopra richiamata e pertanto tale atto è illegittimo sotto tale profilo.

4. La valutazione alla conformità della normativa vigente è stata svolta nella procedura di cui trattiamo dall'Ufficio Tecnico comunale, dal Parco e dalla Provincia.

Il parere del Parco allegato al provvedimento impugnato (all. G al doc. 1), dopo aver annullato in autotutela quello previamente espresso, si esprime positivamente limitandosi a valutare la compatibilità dell'impianto con il PIAE 2001 vigente all'epoca dell'entrata in vigore della LR 19/09 di istituzione del Parco.

In effetti, la norma del 2009 faceva salvi gli impianti previsti dal PIAE vigente a quell'epoca. Tuttavia come visto, nel 2012, la Provincia ha approvato il nuovo PIAE con valenza di PAE che determina la normativa vigente e che è da valutarsi all'epoca del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Il parere del Parco è quindi errato sotto tale profilo; le stesse considerazioni viciano il parere di cui all'all. H espresso con determina 301/2015.

5. Per quanto riguarda il parere della Provincia allegato al provvedimento impugnato (all. I), tale ente afferma l'identità della normativa del 2001, rispetto a quella del 2011, e si sofferma in particolare sulla disciplina delle attività estrattive.

La Provincia afferma, inoltre, che il PSQA, previsto per quest'ambito, era stato approvato e che tra gli impianti ivi previsti era stata individuata la realizzazione dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

Questi argomenti sono, ad avviso della scrivente difesa, errati, infatti, dalla lettura dell'art. 59 del PIAE 2001 (all. L al **doc. 1**) non risulta che la normativa all'epoca vigente abbia previsto una prescrizione analoga a quella contenuta nell'art. 55 del PIAE 2011 il cui comma 9 prevede che *“Sono ritenuti compatibili con l'assetto fluviale le “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti”, individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, se confermate dai PAE comunali, previa attuazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), di cui al successivo Art. 56, in conformità con quanto definito nel*

programma stesso così come approvati dalla Giunta comunale”.

Quindi è da contestare la circostanza che il PIAE 2001 e quello 2011 contengano analoghe prescrizioni.

Va anche aggiunto che, come risulta anche da quanto affermato dalla Provincia, il PSQA non risulta attuato, ma solo approvato tanto che tale ente riferisce dello stato di attuazione dello stesso e non della sua avvenuta esecuzione.

A questo riguardo, il richiamo effettuato dalla Provincia al Quadro conoscitivo (QC) della variante al PIAE approvato nel 2012, conferma quanto sopra dedotto; in tale elaborato (**doc. 31**), infatti, la Provincia di Piacenza ha censito le zone per impianti fissi esistenti ed ha allegato un rilievo fotografico dell'ambito 13 (**doc. 32**), nonché la tavola di progetto del PSQA (**doc. 33**).

Come si vede, dal confronto tra questi ultimi due documenti, l'ambito n. 13 risulta, anche nello stato attuale (come agevolmente rilevabile da google maps) interessato dalle attività estrattive di CCPL senza che siano state realizzate quelle opere di mitigazione e mascheramento dell'impianto previste dal PSQA, né le sistemazioni dirette a favorire la nidificazione tramite la realizzazione di aree con macchia a radura.

Né sono state realizzate quelle opere migliorative concernenti lo sviluppo ivi incluso ovviamente anche l'impianto di betonaggio.

È confermato, quindi, che fin tanto che il PSQA non venga eseguito, anche per quanto riguarda le opere di qualificazione ambientale, la zona non può essere considerata compatibile con l'assetto fluviale così come dispone l'art. 55, comma 9 delle NTA del PIAE.

6. Per quanto riguarda il parere di conformità urbanistica del Comune di Gossolengo, si contesta che tale documento abbia natura di parere in quanto il Tecnico comunale si è limitato a riportare in copia/incolla le normative dei vari strumenti urbanistici che disciplinano l'ambito, senza effettuare nessuna valutazione degli stessi e specificare quali siano i punti di tale ampia normativa che consentono di far ritenere il progetto conforme alle norme (al. **L al doc. 1**).

Quindi è come se detto parere non fosse mai stato espresso.

B.- SULLA CONFORMITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI ALLA NORMATIVA DI SETTORE: ILLEGITTIMITA' SOTTO ALTRO PROFILO.

2.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (artt. 6 e 7 LR 17/91 in relazione all'art. 6, comma 10 LR 19/2009 nonché all'art. 55 PIAE 2011). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità

manifesta.

1. Dalla lettura dell'art. 55 del PIAE, con valenza di PAE, risulta che *“Nelle “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti” individuate dal PIAE nell’elaborato contrassegnato dalla sigla P10 o individuate, in zone non tutelate dal PTCP, dal PAE o dallo strumento urbanistico comunale, è consentito l’insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono inoltre ammessi gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione inerti; gli impianti di lavorazione e taglio di pietre “naturali”. Per impianti connessi si intendono quelli che utilizzano per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al presente articolo”.*

2. Il requisito della connessione con un impianto di lavorazione di inerti è quindi necessario perché sia considerata ammissibile la costruzione dell'impianto di confezione dei conglomerati bituminosi.

Per quanto concerne l'impianto presente nell'area contigua al quale dovrebbe ritenersi connesso l'impianto di bitumato, il comma 6 dell'art. 55 prevede che *“Gli impianti presenti nelle Aree Contigue alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/2009, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in tali aree, se ritenuti compatibili dal PIAE, secondo quanto previsto dai successivi comma 9, 10 e 11, e se subordinati a Programma di qualificazione ambientale sul quale, prima dell'approvazione, dovranno essere acquisite le valutazioni dell'Ente di gestione del Parco regionale fluviale del Trebbia”.*

Anche in questo caso opera, quindi, il comma 9 ivi richiamato che, come abbiamo visto, consente la compatibilità dello sfruttamento delle zone per gli impianti fissi *“previa attuazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), di cui al successivo Art. 56, in conformità con quanto definito nel programma stesso così come approvati dalla Giunta comunale”.*

Anche per il mantenimento degli impianti presenti è ostativa la circostanza della mancata attuazione del PSQA.

3. Emerge, quindi, che la connessione del nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi non è ammissibile poiché detto impianto non può operare come impianto presente e legittimamente proseguire la propria attività.

4. Anche l'ultimo periodo del comma 1 conferma che l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi autorizzato è stato consentito in violazione della normativa vigente

poiché “Per impianti connessi si intendono quelli che utilizzano per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al presente articolo”.

Dato che l'impianto presente non appare conforme alla prescrizione di cui al comma 6, ne deriva che esso non è ammissibile nella zona P10 perché non si è ottemperato alle prescrizioni del PSQA.

Infatti, è evidente che la costruzione dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi in zona fluviale in area contigua al parco ha senso solo se quest'impianto lavora i materiali inerti che sono estratti e trattati in loco poiché non è certo l'ambito fluviale, vincolato, ad essere la sede naturale degli impianti industriali.

Quello autorizzato per le controinteressate è quindi un impianto che ha sfruttato la normativa vigente come un mero escamotage soddisfacendo le necessità produttive degli interessati che intendono ricollocare un loro impianto produttivo sito in Comune di Rottofreno.

Tuttavia detta esigenza doveva essere soddisfatta trasferendo l'impianto, che si trova attualmente in una fascia ambientale protetta, non in altro ambito tutelato, ma nella prescritta zona industriale dello strumento urbanistico.

C.- SULL'ERRONEITA' DELLE VALUTAZIONI IN TEMA DI IMPATTO ACUSTICO.

3.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (art. 8, comma 4 L 447/95 in relazione al DM 16 marzo 1998). Eccesso di potere per difetto del presupposto.

Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1.- Il provvedimento unico 6/15 (**doc. 1**) è stato emanato con l'osservanza delle prescrizioni riportate nei vari allegati tra i quali compare anche l'Autorizzazione Unica Ambientale (all. N) che ha autorizzato, in particolare, la valutazione di impatto acustico.

La Provincia di Piacenza ha espresso altro provvedimento di AUA con l'atto 1207 del 19 giugno 2015 (**doc. 21**).

Tali provvedimenti autorizzativi sono illegittimi, in particolare, sotto il profilo dell'autorizzazione di impatto acustico in essi contenuta che si è basata su uno studio assolutamente errato ed incompleto.

Infatti, come risulta dalla relazione tecnica contenente il documento previsione di impatto acustico (**doc. 7ter**) per valutare la conformità alle normative vigenti in tema di emissioni acustiche e quindi il rispetto dei limiti ivi specificati, a pag. 25, il progettista ha effettuato le registrazioni fonometriche sulla strada provinciale di Gossolengo ricostruendo la mappa delle isofoniche in relazione ai ricettori esposti.

Nella relazione è espressamente scritto che “La condizione d’inquinamento senza l’area di cantiere, nonostante il frantoio di Gossolengo della ditta CCPL s.p.a. sia consolidato sul territorio, è stata ottenuta escludendo tutte le sorgenti di rumore di tipo industriale e considerando come unica sorgente la S.P. di Gossolengo. Tale situazione è stata possibile attraverso le misure fonometriche eseguite in periodi della giornata con gli impianti di frantumazione spenti e attraverso il confronto con i dati di traffico disponibili per l’arteria stradale provinciale a servizio dell’area geografica d’interesse. La rappresentazione di tali condizioni è stata eseguita con la valutazione dei livelli di rumore prodotti dal traffico previsto sull’attuale rete stradale attraverso l’impiego del modello di calcolo CADNA A, prodotto dalla DATAKUSTIC”.

Pertanto, a pag. 27, è stata predisposta una tabella depurata dalle sorgenti indotte dall’impianto industriale esistente.

Nella relazione il documento è così rappresentato

Tabella 3.3 - Livelli d'immissione ante-operam ai ricettori esposti modellati con software CADNA e depurati dalle sorgenti indotte dall'impianto industriale (frantoio)

Ricettori	Livelli d'immissione ante-operam	PCA			Fascia di pertinenza S.P. di Gossolengo	
	Day	Classe	Limite di classe	Superamento	Limiti di fascia	Superamento
	dBA		dBA		dBA	
R1	62,3	IV	65	NO	65	NO
R2	57,3	IV	65	NO	65	NO
R3	50,0	IV	65	NO		
R4	50,4	IV	65	NO		
R5	48,1	IV	65	NO		
R6	64,0	IV	65	NO	65	NO
R7	49,5	IV	65	NO		-
R8	61,3	IV	65	NO	65	NO

Dall’esame della precedente Tabella 3.3 si evince che l’inquinamento acustico generato dalla presenza della sola S.P. di Gossolengo è conforme dei limiti delle classi acustiche definite dal Piano di Classificazione Acustica e dei limiti relativi alla fascia di pertinenza di cui al DPR 142/2004.

Proseguendo nell’esame dello studio di impatto acustico, risulta che il progettista ha aggiunto a tale rumore ambientale il contributo dell’impianto per la produzione di conglomerati bituminosi (pag. 29), da cui risulta un livello di potenza sonora finale pari a 101,2 db, dell’impianto di frantoio esistente, come da capitolo 4.2 della relazione, dell’impianto di frantumazione mobile originariamente previsto nonché del traffico generato dall’impianto industriale.

Senonché all'atto della valutazione dell'impatto acustico generato dalle nuove attività lavorative, il progettista ha predisposto la tabella 5.1, come di seguito riportata, nella quale i livelli di emissione ante operam sono quelli riportati nella tabella 3.3 che, come sopra detto, sono stati depurati dalle sorgenti indotte dall'impianto industriale e riguardano solo il rumore proveniente dalla SP di Gossolengo.

Tabella 5.1 - Livelli d'immissione post-operam ai ricettori esposti modellati con software CADNA

	Livelli d'immissione ante-operam	Livelli d'immissione post-operam	PCA			Criterio differenziale		
	day	day	Classe	Limite di classe	Superamento	Livello differenziale	Limite differenziale diurno	Superamento
	dBA	dBA		dBA		dBA		
R1	62,3	62,3	IV	65	NO	0	5	NO
R2	57,3	57,3	IV	65	NO	0	5	NO
R3	50,0	50,1	IV	65	NO	0,1	5	NO
R4	50,4	50,5	IV	65	NO	0,1	5	NO
R5	48,1	48,7	IV	65	NO	0,6	5	NO
R6	64,0	64,0	IV	65	NO	0	5	NO
R7	49,5	57,5	IV	65	NO	8,0	5	SI
R8	61,3	62,0	IV	65	NO	0,7	5	NO

Le conclusioni alle quali giunge il progettista secondo cui, anche nella fase post operam, i livelli di emissione sarebbero inferiori ai 65 db, stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991, per la classe 4, e inferiori ,a livello differenziale, di 5 db di cui all'art. 2, comma 3, lett. B) L. 447/95, sono quindi errate poiché non tengono conto dell'effettivo contributo di tutti i rumori presenti in loco.

A questo riguardo è evidente la violazione del DM 16 marzo 1998 concernente le *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

Infatti, l'allegato B di tale DM stabilisce che *“Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.*

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza”.

Alla luce di tale norma, non è comprensibile la ragione per cui il progettista abbia deciso di rilevare il livello di emissione ante operam depurandolo dalle sorgenti indotte dall'impianto industriale esistente, che è della medesima proprietà del nuovo impianto per la produzione di

conglomerati bituminosi, e che evidentemente incide sul rumore ambientale nella zona interessata.

Né può influire il fatto che, come sopra detto, successivamente Inertec abbia rinunciato all'impianto di frantumazione mobile degli inerti (in quanto situato in fascia fluviale e quindi palesemente incompatibile) poiché, come risulta dall'integrazione spontanea del tecnico, in data 19 maggio 2015 (**doc. 7^{quater}**), il progettista ha indicato che *“le modifiche introdotte dall'integrazione volontaria non comportano nessuna variazione sostanziale rispetto alle valutazioni analitiche previsionale affrontate nel documento d'impatto acustico del luglio 2014”*.

2. Trattasi di una omissione priva di giustificazione tale da inficiare il provvedimento finale di AUA che ha autorizzato l'impatto acustico.

3. Si precisa, inoltre, che i rilevamenti utilizzati dal tecnico acustico, come risulta dal **doc. 7^{ter}** risalgono al 2009.

Infatti a pag. 18 della relazione risulta che

La campagna di misura è stata condotta dallo STUDIOALFA per il monitoraggio acustico dell'impianto di frantumazione della ditta CCPL s.p.a.. Sono state condotte delle sessioni di misura così suddivise:

- dal giorno 07-09-09 al giorno 11-09-09 per quanto riguarda il campionamento in continuo CC1 e dal giorno 03-09-09 al giorno 04-09-09 per quanto riguarda il campionamento in continuo CC2;
- il giorno 29-09-09 per le misure di breve durata.

Le misure di campionamento in continuo CC1 e CC2 sono state eseguite al fine di determinare il rumore ambientale sulle 24 ore (con particolare interesse per il tempo di riferimento diurno) dal 03-09-09 al 04-09-09 per CC2 e dal 07-09-09 al 11-09-09 per CC1.

Le misure estemporanee sono state effettuate della durata tale da ottenere la stabilizzazione del segnale sonoro. Esse sono state eseguite in prossimità di ricettori esposti o di confini aziendali in data 29-09-09 dalle ore 09.00 alle ore 11.30 circa.

Trattasi quindi di documentazione risalente a più di 6 anni fa che non può essere utilizzata validamente atteso che uno degli elementi essenziali delle norme tecniche per l'esecuzione delle misure è il momento in cui queste vengono fatte in modo da assumere i dati più attendibili possibili.

D.- SULL'ERRONEITA' DELLE VALUTAZIONI IN TEMA DI RICADUTE INQUINANTI.

4.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (DLgs 155/2010, Direttiva 2008/CE, DGR 27 dicembre 2011, n. 2001 in relazione all'art. 269 DLgs 152/06). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1. L'AUA rilasciata con provvedimento del 26 giugno 2015, n. 4 dal Comune di Gossolengo (all. N al doc. 1) nonché dalla Provincia di Piacenza con altro provvedimento di AUA con l'atto 1207 del 19 giugno 2015 (**doc. 21**) contemplano anche l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 DLgs 152/06.

Detti provvedimenti sono stati assunti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale n. 6/2015 (**doc. 1**) che li cita come prescrizioni dello stesso atto.

2. Per quanto riguarda l'esame dell'inquinamento atmosferico Inertec ha prodotto agli atti dell'istruttoria la valutazione previsionale commissionata alla società "Studio Alfa" del 14 Aprile 2015, richiesta in sede di seconda conferenza dei servizi del 30 Marzo 2015 (**doc. 7 quinquies**).

Tale elaborato analizza i parametri fondamentali che influenzano la diffusione e la ricaduta degli inquinanti sul territorio e cioè quelli meteorologici, morfologici e di emissione.

A pag. 2, è trattato il fattore del vento che più influenza il trasporto e la diffusione degli inquinanti e sono indicati gli elementi inquinanti su cui è fatta la valutazione (Biossidi di azoto, zolfo, PM10 e COV).

Segue un inquadramento del clima del territorio di Gossolengo con alcuni grossolani errori.

Infatti, a pag. 7, la relazione tratta del "*il territorio di pianura e collina (altimetria > 600 m slm)*", mentre la quota del territorio è < 600 mt. e della "*Temperatura media nel mese più caldo compresa tra 15°C e 20°C*" laddove il clima locale presenta 3 mesi estivi con temperatura media superiore ai 20 gradi con abbondanti superamenti in luglio o agosto dei 25 gradi di temperatura media.

Sono poi riportati i limiti dei valori di riferimento degli inquinanti in base alla normativa vigente ed i dati dei valori di inquinamento riscontrati dalle centraline piacentine ARPA nel 2013.

Vengono utilizzati i dati della stazione del Parco di Montecucco (Besurica), collocata in prossimità della provinciale n.28, ove transiterebbero i mezzi pesanti a servizio dell'impianto, che ha riscontrato 39 sforamenti del PM10 tanto che la valutazione a pag. 14, "*conferma le criticità rilevate, per il particolato*".

La simulazione è stata fatta tenendo conto delle condizioni meteo, morfologiche e di emissione, e valuta la ricaduta su 4 punti di riferimento nei pressi dell'impianto (Rossia, Duomo, Molinazzo, Tuna), ma la stazione meteo utilizzata per la simulazione è quella di **Piacenza Urbana** gestita dall'ARPA.

Tale stazione si trova a Piacenza sopra l'ospedale polichirurgico, e dista ben 10.1 km dall'impianto (non 9.3 km come riportato nel documento).

Dopo aver estratto i dati di Piacenza Urbana per l'anno 2014 (i dati della stazione ARPA sono pubblici ed accessibili tramite il sistema DEXTER) , ossia quelli utilizzati nella valutazione, ed averli confrontati con quelli della stazione meteo di Gossolengo del Centro Meteo Lombardo (associazione che vanta oltre 400 stazioni a norma WMO in Lombardia e zone limitrofe) appaiono profonde differenze.

Il territorio di Piacenza non è interessato, infatti, dalle brezze del Trebbia che sono invece presenti a Gossolengo , e che sono ancor più presenti nella zona dell'impianto che è collocata più vicina allo sbocco della valle.

Appare quindi evidente che lo studio è viziato per incompletezza e perplessità dello stesso in quanto non utilizza per valutare le ricadute degli inquinanti il fattore più importante, che è quello del vento, non facendo riferimento alla situazione effettiva essendo basato sul territorio urbano di Piacenza e non su quello dove dovrebbe aver sede l'impianto.

2. Lo studio quindi doveva essere riesaminato dalla conferenza e non accettato così come avvenuto per emettere il provvedimento finale.

3. Una seria valutazione poteva essere effettuata solo avendo a disposizione dati meteo corretti, rilevati in loco per almeno un anno (per comprendere la variabilità stagionale) e non derivati da una stazione collocata a 10 km di distanza in una realtà completamente diversa, inoltre lo studio doveva tener conto della ricaduta degli inquinanti dovuto all'incremento del traffico veicolare lungo la provinciale n. 28

Quanto sopra è graficamente confermato dall'immagine contenuta nel documento stesso e di seguito riportata dove è evidente che i punti di ricaduta degli inquinanti sulla zona interessata non paiono influenzati dal fattore più importante e cioè dal vento che, per come è stata elaborata la mappa non risulta aver alcuna influenza tanto che l'area coinvolta appare indicata in modo circolare (vedi mappa sui COV).



E.- SULLA MANCATA VALUTAZIONE CUMULATIVA DEI PROGETTI MEDIANTE VIA. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO UNICO 24 LUGLIO 2015, N. 6 E DELLA DELIBERA 12 SETTEMBRE 2015, N. 83.

5.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (LR 9/99 in relazione al DM 30 marzo 2015 nonché al Dlgs 152/06 in relazione all'allegato 5 del DLgs 152/06). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1. Come illustrato in premessa, il progetto approvato con il provvedimento unico impugnato è connesso e necessariamente interdipendente sia con la procedura diretta alla valutazione della nuova cava di ghiaia richiesta da CCPL per l'ambito estrattivo Molinazzo2, attualmente autorizzata con delibera 83/15 (**doc. 34**) sia con l'esistenza di impianti di frantumazione da cui debbono derivare i prodotti utilizzati per l'impianto di produzione conglomerati bituminosi, sia comunque con l'estrazione di materiali provenienti da cave situate dall'ambito interessato (**doc. 1bis**) anche nell'ipotesi in cui CCPL non avendo a disposizione una cava propria utilizzi tramite voltura quella attualmente autorizzata a Inerti Trebbia Srl autorizzata con provvedimento 24 aprile 2013, n 28 (**doc. 1quater**).

La connessione deriva sia dal fatto che nei progetti (**doc. 1bis, doc. 3 e doc. 26**) viene trattata espressamente la realizzazione del nastro trasportatore che è previsto per il trasferimento del

materiale inerte estratto dalla cava, trattato nell'impianto di frantumazione e poi destinato all'impianto di produzione conglomerati bituminosi, sia dal fatto che, in base alla normativa vigente, un impianto di produzione conglomerati bituminosi nella fascia fluviale e nell'ambito del PIAE è consentito solo se diretto a trattare il materiale ivi estratto e trattato.

2. In base a questa circostanza, è stato chiesto ripetutamente, dalla Soprintendenza per i beni architettonici con nota 19 settembre 2014 (**doc. 8**), dal Comitato qui ricorrente, con nota 6 maggio 2015 (**doc. 13**), dai rappresentanti della Legambiente locale (a firma di uno dei ricorrenti – **doc. 14**), dal gruppo consigliere di maggioranza (**doc. 15**) ed, infine, tramite diffida inviata dagli scriventi difensori in data 26 giugno 2015 (**doc. 22**) di sospendere il procedimento di esame di approvazione dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi disponendo che la pendente procedura di VIA rispetto all'ambito estrattivo Molinazzo2 fosse integrata con l'adempimento della valutazione dell'impatto ambientale anche dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi.

3. Quanto sopra, in funzione del fatto che, a seguito del procedimento di infrazione avviato il 14 aprile 2009 dalla Commissione Europea, lo Stato italiano con DL 91/14 conv. in L. 116/14 ha finalmente introdotto tra i criteri di valutazione in base ai quali valutare l'assoggettabilità o meno dei progetti alla verifica di VIA anche il criterio del “*cumulo con altri progetti*”, così come prescritto da tempo dalla normativa comunitaria nonché dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (vedi CGE sez. II, 11 febbraio 2015, n. 531/13 e Sez. I, 17 marzo 2011, n. C-275/09).

Infatti, con il DM 30 marzo 2015 sono stati introdotti i citati criteri di valutazione il cui allegato al punto 4.1 disciplina il cumulo con altri progetti “***Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.*** Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione « ad hoc » della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (e ndr) che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale”.

Va detto che, anche in questo caso, il provvedimento amministrativo assunto dallo Stato italiano a seguito della procedura di infrazione non pare risolvere il tema sottoposto essendo molto più limitativo rispetto all'allegato 3 della Direttiva 2011/92/UE che indica i criteri di selezione.

Infatti in tale allegato è indicato che i “*criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale*” sono quelli ivi indicati tra cui compare, tra “*Le caratteristiche dei progetti (che ndr) devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare*”: il “b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati”.

Inoltre per quanto riguarda la “*tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale*” devono essere considerati “*I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente (...) in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto (...) g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati*”.

È evidente che il decreto ministeriale 30 marzo 2015 contiene un'ulteriore limitazione all'applicazione di tale Direttiva che pare voler applicare il criterio del cumulo in relazione all'appartenenza alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato 4 Dlgs 152/06, argomento questo che non compare nella Direttiva.

3. D'altra parte, nel nostro caso, come abbiamo esposto, il Comune ha chiesto ripetutamente dei pareri alla Regione, Servizi valutazione impatto ambientale che li ha resi con nota 26 giugno 2015 (**doc. 23**) e 13 luglio 2015 (**doc. 24**), nonché tramite una nota illustrativa del 28 luglio 2015, a seguito di espressa richiesta di uno dei ricorrenti (**doc. 25**), nonché tramite il parere del proprio legale del 22 luglio 2015 (**doc. 28**).

È bene precisare che la stessa Regione Emilia Romagna nel parere 13 luglio 2015 pur affermando che l'impianto di produzione conglomerati bituminosi non sarebbe assoggettato al criterio del cumulo con altri progetti, non sembra aver considerato che l'autorizzazione dello stesso è connesso ed interdipendente con la procedura di VIA già apparentemente conclusa con la delibera di giunta “fantasma” 15 luglio 2015, n. 71 (pur prendendo atto che il Comune ha cercato di rimediare alla malaparata affermando che detta delibera non era stata assunta) e poi comunque con delibera 12 settembre 2015, n. 83 (**doc. 34**).

Quindi è pacifico che l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi è, come specificato l'Istruttore Regionale, tecnicamente connesso con la cava che è stata recentemente approvata sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale.

Nel parere 13 luglio 2015, l'istruttore afferma, infatti, testualmente che “*l'impianto di per se stesso non deve essere sottoposto a procedura di verifica o di VIA. Caso diverso potrebbe essere se l'impianto di conglomerato bituminoso fosse realizzato all'interno di una cava (in esercizio o in fase di autorizzazione) e che esso fosse tecnicamente connesso, cioè unico, e a diretto servizio solo di quella cava e vi fosse una dipendenza diretta imprescindibile*”.

Secondo l'istruttore della Regione *“da quanto risulta l'impianto di trattamento inerti al quale è collegato l'impianto di bitume non è a servizio solo delle cave limitrofe, ma può lavorare materia prime provenienti da altro territorio senza alcuna limitazione”*.

Queste affermazioni dimostrano due argomenti:

- a) Da un lato essendo presente questa interconnessione è la stessa Regione che conclude nel senso di rendere obbligatoria la VIA o la verifica;
- b) In ogni caso l'interconnessione è non solo prevista ma anche necessaria per legge poiché in nessun modo potrebbe essere presente in loco né un impianto di frantumazione, né un impianto di bitume che trattino anche solo prevalentemente materiale proveniente dall'esterno poiché in tal modo sarebbe palesemente violata la normativa del PIAE come indicato nei motivi A e B del presente ricorso.

Anche dalla nota 28 luglio 2015 (**doc. 25**) risulta il medesimo concetto; l'istruttore regionale afferma, infatti, che *“l'impianto assoggettato di per se stesso a procedura di VIA o a procedura di verifica (screening) può funzionare solo insieme all'impianto di per se stesso non assoggettato a procedura di VIA o a procedura di verifica (screening)”*.

Nel nostro caso, si è in presenza della cava che è assoggettata a procedura di VIA per legge e che è interconnessa in modo reciproco con l'impianto di frantumazione e di produzione conglomerati bituminosi.

Quindi non si vede per quale motivo l'impianto di produzione conglomerati bituminosi debba essere escluso dalla valutazione o dallo screening e d'altra parte è palese l'illegittimità della delibera che ha concluso la procedura di VIA della nuova cava senza considerare all'interno di essa un nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

Ribadiamo che nello stesso rapporto finale sull'impatto ambientale si dà espressamente atto che *“al fine di ridurre gli impatti ambientali fortemente negativi derivanti dal trasporto di materiali si prevede la realizzazione di un nastro trasportatore con una portata di 400 ton/h della larghezza di 650 mm sopraelevato rispetto al piano di campagna di 1 - 1,5 m e una velocità di 2.8 m/s”*.

Anche il parere del legale del Comune, per onestà intellettuale, dichiara infatti pur rifacendosi al parere regionale che contiene le contraddizioni suddette, che secondo la giurisprudenza comunitaria (viene citata CGE causa C-481/04 del 23 novembre 2006) *“l'effetto cumulo deve essere valutato anche se i progetti appartengono a categorie diverse se gli effetti derivanti dalla loro realizzazione possono cumularsi, per effetto additivo o sinergico in qualche modo allargando il richiamo del DM 30 marzo 2015 in maniera più stringente, al concetto di appartenenza alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato 4 del TUA”*.

E.- SULLE VIOLAZIONI DI CARATTERE EDILIZIO E PAESAGGISTICO.

6.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (DPR 160/10 in relazione al DLgs 42/04 nonché in relazione al PSC comunale e al RUE). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1. Anche il procedimento che ha valutato la compatibilità paesaggistica del progetto presenta svariati vizi.

Come risulta dall'autorizzazione paesaggistica del 5 marzo 2015 (**all. N al doc. 1**), infatti, il progetto è stato sottoposto, dapprima, alla Soprintendenza paesaggistica che con la nota 19 settembre 2014 (**doc. 8**) aveva indicato che tale iniziale proposta non era accettabile e doveva essere rifatta (**doc. 7secties**), successivamente, la Commissione paesaggistica comunale ha valutato il progetto in data 20 novembre 2014 richiedendo le modificazioni necessarie.

Dalla tavola (**doc. 7octies**) risultano effettuate svariate integrazioni e modifiche al progetto dapprima sino al 16 aprile 2015 e poi il 19 maggio 2015.

Non è possibile quindi comprendere quale sia il progetto autorizzato dal Comune che si è espresso favorevolmente sull'aspetto paesaggistico in data 5 marzo 2015 sulla base di documentazione che non gli era ancora pervenuta e che è stata poi integrata.

2. Per quanto riguarda il progetto edilizio ora richiamato, rileviamo, inoltre, che nel corso dell'iter autorizzativo il preposto ufficio comunale ha rilasciato il parere di conformità urbanistica in data 23 giugno 2015 con Prot. n° 5855, indicando, fra l'altro, che l'area oggetto di intervento ricade nel RUE all'interno degli "AMBITI PRODUTTIVI SPECIALI FISSI DI LAVORAZIONE INERTI" disciplinati all'art. Art. 14/IV – che recita: ART . 14/IV AMBITI PRODUTTIVI SPECIALI FISSI DI LAVORAZIONE INERTI".

Tale norma prevede i seguenti limiti "*Altezza capannoni uso ricovero mezzi, depositi attrezzi. h. 12,00; Altezza media capannoni per copertura ghiaia. h.m. 12,00*".

Nell'elaborato grafico progettuale, denominato Tav. 02 recante data 19 maggio 2015, la quota della copertura piana di protezione della schermatura dell'impianto di cogenerazione è posta a 13,73 m (quella dei silos a 13,50 m ed a 26,50 m) mentre l'altezza dei capannoni (ad uso ricovero mezzi, depositi attrezzi) prevista nel RUE è pari a 12,00 m e l'altezza media capannoni (per copertura ghiaia) prevista nel RUE è pari a 12,00 m.

Anche tali prescrizioni non sono quindi state rispettate.

F.- IN VIA SUBORDINATA: SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 55 DEL PIAE AVENTE VALENZA DI PAE.

7.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (art. 6, comma 10

LR 19/09 in relazione agli artt. 6 e 7 LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1. In via subordinata e per completezza della tutela giurisdizionale dei ricorrenti, ove l'art. 55 del PIAE non dovesse essere interpretato come specificato nei motivi A e B del presente ricorso, detta norma risulterebbe essere illegittima e viene pertanto qui impugnata precisandosi che trattandosi di norma pianificatoria a contenuto generale, essa può essere impugnata sino all'applicazione della stessa, cosa che è avvenuta con i provvedimenti impugnati in epigrafe.

2. Infatti l'art. 6, comma 10 LR 19/09 dispone che *“Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività”*.

3. Alla data di entrata in vigore della LR 19/09 pubblicata sul BUR del 4 novembre 2009, n. 186 era vigente il PIAE 2001 approvato in data 14 luglio 2003 con delibera di CP n. 83 (**all. L al doc. 1**).

La previsione di tale PIAE che poteva essere fatta salva per effetto dell'entrata in vigore della LR 19/09 era quella prevista in detto PIAE che evidentemente il legislatore regionale ha salvaguardato onde evitare che con l'approvazione della LR fossero eliminate le attività previste.

Tuttavia detta salvaguardia è stata limitata come testualmente stabilito dalla norma per quanto riguarda *“Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Il PIAE 2011 quindi che pur ha valutato e censito gli impianti fissi di lavorazione inerti (**doc. 31, 32 e 33**) ha illegittimamente posticipato la possibilità di insediare nell'ambito del parco e nelle aree contigue nuovi impianti in violazione della legge che aveva fatti salvi solo quelli previsti dal PIAE 2001.

La stessa previsione del PIAE 2011 ove considerato favorevole l'insediamento autorizzato per

le controinteressate risulta essere illegittima.

ISTANZA ISTRUTTORIA

1. Per l'acquisizione dell'effettiva consistenza del progetto nonché della relativa possibilità di esecuzione nel rispetto della normativa sopra richiamata e ai fini dell'eventuale formulazione dei motivi aggiunti, fatto salvo l'accesso agli atti in corso di esecuzione, si chiede che venga nominato verificatore o CTU ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria e della predisposizione di relazione contenente l'indicazione delle normative rilevanti e del rispetto delle stesse nel progetto presentato.

Si chiede, inoltre, che vengano prodotti in giudizio, per completezza istruttoria, gli atti costituenti l'esame della documentazione prodotta da CCPL e Inertec.

2. Per quanto concerne la valutazione dei rilievi in tema acustico e di ricaduta degli inquinanti, si chiede che venga nominato verificatore che proceda all'effettuazione di nuovi rilievi poiché quelli prodotti dai progettisti appaiono errati per le ragioni sopra dedotte.

ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

AI SENSI DELL'ART. 267 TFUE

In relazione alle questioni sopra dedotte in particolare nel motivo D, si chiede che l'Ecc.mo Tar, ove non ritenga di condividere l'interpretazione qui sostenuta, disponga secondo quanto previsto dall'art. 267 TFUE, la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia per l'interpretazione del DM 30 marzo 2015 nonché del Dlgs 152/06 in relazione alla Direttiva 2011/92/UE per sottoporre i seguenti quesiti interpretativi:

1) se l'allegato III della Direttiva 92/2011/UE, concernente i criteri di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev'essere interpretato nel senso che un progetto di frantumazione e produzione di conglomerati bituminosi, sito nell'ambito estrattivo e posto a funzione del trattamento del materiale proveniente dall'ambito estrattivo, rientri nel campo di applicazione di tale disposizione ai fini della valutazione del criterio del "*cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati*" e del "*cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati*".

2) se l'allegato III della Direttiva 92/2011/UE, concernente i criteri di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev'essere interpretato nel senso che la valutazione di impatto ambientale di un impianto di lavorazione inerti e di produzione conglomerati bituminosi come quello di cui al procedimento principale debba essere effettuata a causa degli effetti di altri progetti anche non della stessa categoria progettuale qual ora l'impatto ambientale possa essere maggiore o minore in presenza o in assenza dei medesimi.

* * *

Tutto ciò premesso i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi assumono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione, **annullare** i provvedimenti come impugnati in epigrafe disponendo altresì del risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, come ci si riserva di quantificare in corso di causa, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio previa, occorrendo, disapplicazione di ogni atto contrario o previa rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale sopra indicata.

Si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminato e che è soggetto al versamento del contributo unificato in misura pari a €. 650,00.

Milano, li 18 settembre 2015

Avv. Stefano Soncini

Avv. Claudio Sironi

Si deposita:

1. Provvedimento unico n.6/15 con allegati;
 - 1bis. Tavola corografia generale e viabilità dell'area;
 - 1ter. Carta dei vincoli e delle limitazione;
 - 1quater. Fotografia recante gli estremi dell'autorizzazione Inerti Trebbia Srl;
 - 1quinquies. Estratto tavola cava di ghiaia Molinazzo comparto sud-ovest;
2. Convenzione 9 luglio 2008;
 - 2bis. Variante al PSQA maggio 2011;
3. Relazione illustrativa del progetto ambito estrattivo Molinazzo2;
4. Relazione sulla conformità del progetto di cava in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
5. Stralcio tavola 42B del PAI di Gossolengo;
6. Variante 2013 al PSQA;
7. Delibera GC 109/13;
- 7bis. AUA per l'impianto di lavorazione inerti e bitume;
- 7ter. Documento previsionale di impatto acustico;
- 7quater. Dichiarazione integrativa 19 maggio 2015;
- 7quinquies. Valutazione previsionale di ricaduta inquinanti;
- 7secties. Tavola 02 10 luglio 2014;
- 7octies. Tavola 02 aggiornata al 19 maggio 2015

7nonies. Tavola01 aggiornata al 16 aprile 2015.

8. Lettera Soprintendenza 19 settembre 2014;
9. Verbale conferenza servizi 24 settembre 2014;
10. Relazione tecnica illustrativa Comune di Gossolengo;
11. Determina Ente Parco 130/15;
12. Verbale conferenza 30 marzo 2015;
13. Lettera Comitato 6 maggio 2015;
14. Osservazioni Legambiente 16 maggio 2015;
15. Mozione del Gruppo di maggioranza del Comune Gossolengo 23 maggio 2015;
16. Verbale conferenza 25 maggio 2015;
17. Verbale conferenza 27 maggio 2015;
18. Determina 309/15;
19. Determina 310/15;
20. Verbale conferenza 16 giugno 2015;
21. Determina Provincia n. 1207/15;
22. Lettera 26 giugno 2015;
23. Parere Regione 26 giugno 2015;
24. Parere Regione 13 luglio 2015;
25. Nota Regione 28 luglio 2015;
26. Delibera 15 luglio 2015 n. 71;
27. Dichiarazione 30 luglio 2015;
28. Parere 22 luglio 2015;
29. Estratto PIAE 2011;
30. Estratto NTA PIAE;
31. Relazione descrittiva QC4 del PIAE 2011;
32. Rilievo fotografico del PIAE 2011;
33. Stralcio della tavola di progetto PSQA;
34. Delibera di GC 12 settembre 2015, n. 83.

RELATE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto, avv. Stefano Soncini, in base alla legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 12 marzo 2008, previa iscrizione sul mio registro cronologico ai n. _____, ho notificato per conto di **STEFANIA MASSARI e altri**, il su esteso atto a:

- 1) **COMUNE DI GOSSOLENGO**, in persona del legale rappresentante Sindaco *pro*

tempore, con sede in Gossolengo Piazza Roma n. 16 (29020), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

- 2) **PROVINCIA DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante Presidente *pro tempore*, con sede in Piacenza Via Garibaldi n. 50 (29121), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

- 3) **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Bologna Viale Aldo Moro 52 (40127), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

- 4) **CCPL INERTI SPA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Reggio Emilia Via M.K. Gandhi n. 8 (42123), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

- 5) **INERTEC SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Reggio Emilia Via M.K. Gandhi n. 8 (42123), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

- 6) **ELENA BUSCARINI** abitante in Gossolengo – Loc. Pontenuovo (29020), ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall’Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Stefano Soncini_____
- 7) **ENRICO BUSCARINI** abitante in Gossolengo – Loc. Pontenuovo (29020), ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall’Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Stefano Soncini_____
- 8) **INERTI TREBBIA SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Piacenza - Piazza Cavalli 68 (29100), ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall’Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Stefano Soncini_____
- 9) **USL – SEZIONE DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Piacenza Via Antonio Anguissola 15 (_____), ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall’Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Stefano Soncini_____
- 10) **ARPA – SEZIONE DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Piacenza Via XXI Aprile n. 48 (29100), ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall’Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Stefano Soncini_____

- 11) **ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Langhirano P.za G. Ferrari, 5, CAP (43013) presso la Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Stefano Soncini _____
- 12) **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**, in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore* domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna Via G. Reni, 4 (40100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Stefano Soncini _____
- 13) **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore* domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna Via G. Reni, 4 (40100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Stefano Soncini _____